



Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza
Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio

**REGOLAMENTO
DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2007

INDICE GENERALE

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Applicazione e limiti di spesa

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Limiti di importo e divieto di frazionamento	pag. 3
Art. 3	Tipologie dei lavori	pag. 3
Art. 4	Definizione di lavori imprevedibili	pag. 4
Art. 5	Programmazione dei lavori	pag. 5

CAPO II

Responsabile

Art. 6	Responsabile del procedimento	pag. 5
--------	-------------------------------	--------

TITOLO II

Esecuzione dei lavori in economia

CAPO I

Amministrazione diretta

Art. 7	Modalità di esecuzione	pag. 6
--------	------------------------	--------

CAPO II

Cottimo fiduciario

Art. 8	Avvio della procedura	pag. 6
Art. 9	Affidamento diretto	pag. 6
Art. 10	Affidamento con modalità semplificata	pag. 6
Art. 11	Affidamento con modalità formalizzata	pag. 7
Art. 12	Norme procedurali	pag. 7
Art. 13	Criteri di aggiudicazione	pag. 8
Art. 14	Esecuzione dei lavori	pag. 8
Art. 15	Lavori d'urgenza	pag. 9
Art. 16	Lavori di somma urgenza	pag. 9
Art. 17	Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 9
Art. 18	Verifica della prestazione e pagamenti	pag. 10
Art. 19	Verifica della regolarità contributiva	pag. 10
Art. 20	Contabilizzazione dei lavori	pag. 11
Art. 21	Piani di sicurezza	pag. 11
Art. 22	Elenco appaltatori	pag. 11

CAPO III

Contratti e garanzie

Art. 23	Stipulazione del contratto	pag. 12
Art. 24	Garanzie	pag. 12

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 25	Disposizioni transitorie	pag. 13
Art. 26	Norma finale	pag. 13
Art. 27	Entrata in vigore	pag. 13

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I Applicazione e limiti di spesa

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione ivi contenute si ispirano ai principi stabiliti dal decreto Legislativo 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" di seguito chiamato "Codice" – art.125, 137 e alle disposizioni contenute nel "Regolamento generale, D.P.R. N. 554 del 21 dicembre 1999 – di seguito chiamato "Regolamento sui LL.PP." - Art.88 ed Artt. da 142 a 148.
3. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
4. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario,secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. I lavori non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi individuate dall'elenco annuale delle opere pubbliche, dal programma degli investimenti o dal piano esecutivo di gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del Procedimento.

Art. 3 Tipologie dei lavori

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori (e relative somministrazioni connesse e/o complementari) di seguito riportati:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121, 122 del Codice e così individuati in via esemplificativa:

1. riparazioni urgenti di strade, parcheggi, cimiteri, impianti, qualsiasi altro immobile di proprietà comunale e loro pertinenze, da qualsiasi evento provocati, nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
2. puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;

Sono da intendersi anche i lavori e le somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro così individuati in via del tutto esemplificativa:
1. manutenzione di strade, parcheggi, loro pertinenze, segnaletica, reti sotterranee, fontane, monumenti, sgombero neve, ecc.;
 2. manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 3. manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
 4. lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 5. manutenzione dei giardini, del verde pubblico, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi e cimiteri;
 6. manutenzione in genere di opere riportate nelle categorie definite dalla normativa sui lavori pubblici (DPR 34/2000).
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti, ivi compresi l'esecuzione di campagne di indagini geologiche ed idrogeologiche;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; sono da intendersi compresi anche i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni costatati in sede di collaudo.

Art. 4

Definizione di lavori imprevedibili

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità e che comunque non dipendono da inerzia o negligenza dell'ente.
2. Si considerano altresì imprevedibili gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
3. In pratica si considerano imprevedibili tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Art. 5
Programmazione dei lavori

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici, previsto dalle normative vigenti, individua l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa seppure sommaria.
2. Il bilancio di previsione annuale dell'ente può individuare altresì, per gli interventi "non preventivabili", un apposito stanziamento, per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Capo II
Responsabile

Art. 6
Responsabile del procedimento

1. L'attuazione dei lavori in economia si svolge sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio che espleta, per ciascun intervento, le funzioni di responsabile di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, salvo che non intenda attribuire la responsabilità del procedimento ad altro dipendente incardinato nel settore.
2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazione od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.
3. Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'Amministrazione, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

TITOLO II

Esecuzione dei lavori in economia

CAPO I

Amministrazione diretta

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti, entro i limiti di 50.000 euro, per mezzo di personale dell'ente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente i materiali necessari per la realizzazione dell'opera.

CAPO II

Cottimo fiduciario

Art. 8

Avvio della procedura

1. Per interventi e lavori di qualsiasi importo eseguiti mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio adotta l'apposita determinazione a contrattare prevista dalle specifiche vigenti disposizioni.
2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa individuata ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate all'art. 3 ed il limite di 200.00 euro fissato all'art. 2.

Art. 9

Affidamento diretto

1. Per i lavori di importo fino a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto con una sola ditta specializzata nel settore e individuata a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio.
2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio e conservati agli atti.

Art. 10

Affidamento con modalità semplificata

1. In caso di affidamento di lavori di importo superiore a 40.000 euro fino a 50.000 euro, oppure nei casi individuati dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio per importi inferiori, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta, scritta o con altra modalità, di presentazione di preventivi offerta in busta chiusa debitamente sigillata con indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta concorrente e la gara per cui concorre.
3. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte è fissato in misura non inferiore a dieci giorni consecutivi.
4. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio e conservati agli atti.

Art. 11

Affidamento con modalità formalizzata

1. In caso di affidamento di importo superiore ai 50.000 euro e fino al limite indicato dall'art. 2 per le singole tipologie di lavori individuate dall'art. 3, si procede mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a venti giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ridotto a dieci giorni consecutivi.
3. La lettera d'invito alla procedura negoziata, contemporaneamente alla spedizione alle ditte di cui al comma 1, è pubblicata all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. La lettera di invito è altresì resa pubblica nelle altre forme previste dalla vigente normativa o comunque ritenute opportune dagli uffici. Entro tale termine tutte le ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione possono partecipare alla gara nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.
4. Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre.
5. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio e conservati agli atti.

Art.12

Norme procedurali

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle ditte partecipanti di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dalla sola ditta aggiudicataria.
2. Nella scelta del contraente per lavori di importo superiore a 40.000 euro, e comunque nei casi in cui si procede a gara informale, la lettera di invito può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

3. Per le procedure di cui al Capo II, l'atto di cottimo fa riferimento al capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per la natura e le caratteristiche dei lavori, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario.
4. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) gli eventuali prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'eventuale importo di quelle a corpo;
 - c) le specifiche tecnico – prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori;
 - d) entità della cauzione provvisoria e modalità costituzione della cauzione definitiva;
 - e) l'onere delle spese contrattuali a carico dell'affidatario;
 - f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) il termine di inizio e durata dei lavori;
 - h) le modalità di pagamento;
 - i) le penalità in caso di ritardo;
 - j) il diritto della stazione appaltante, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.
5. La lettera di invito deve sempre fare riferimento alle clausole tecnico-economiche e normative previste nel Capitolato d'oneri.
6. Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 13 **Criteri di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione dei lavori o interventi in economia è disposta unicamente in base al criterio "del prezzo più basso".
2. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.
3. Prima di procedere all'aggiudicazione di lavori di qualsiasi importo si procede alla verifica della regolarità contributiva e retributiva della ditta prescelta mediante acquisizione del D.U.R.C. o altra documentazione analoga, salvo che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio ritenga motivatamente, in considerazione della tipologia di lavoro e dell'importo del corrispettivo, di non doverla acquisire .

Art. 14 **Esecuzione dei lavori**

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio cura la corretta esecuzione dei lavori, la loro contabilizzazione ed il contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa affidataria, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

3. In caso di inadempimento grave, previa contestazione scritta degli addebiti, si può procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 15

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, per circostanze non imputabili all'Amministrazione, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio o da tecnico all'uopo incaricato che rileva lo stato d'urgenza e definisce contestualmente la spesa necessaria per i lavori da eseguire.

Art. 16

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, determinate dalla necessità di realizzare interventi straordinari ed indifferibili per rimuovere uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e che non possono scontare ritardi di qualsiasi natura, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio o il tecnico dallo stesso incaricato che si reca per primo sul luogo, dispone, contestualmente alla redazione del verbale di cui all'art. 15, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più ditte individuate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In carenza di accordo, i prezzi da applicare sono determinati con i criteri previsti dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici.
4. Il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori invia alla stazione appaltante, entro dieci giorni dall'ordine, una perizia giustificativa dei lavori unitamente al verbale di somma urgenza. Il responsabile del procedimento dispone in ordine all'approvazione degli stessi e alla necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione di cui al comma 4, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Art. 17

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, la maggiore spesa, nel limite del 20 per cento del contratto principale e fermo restando il limite complessivo di 200.000 euro, può essere disposta con provvedimento del Responsabile del

Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio mediante approvazione di perizia suppletiva.

2. L'impresa affidataria della prestazione resterà obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nei limiti di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20 per cento del contratto originario. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali di contratto, si applicano le regole vigenti in materia di lavori pubblici e di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 18

Verifica della prestazione e pagamenti

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, oppure dell'intero corrispettivo, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. L'attestazione di regolare esecuzione è effettuato dall'organo competente secondo le disposizioni vigenti.

Art. 19

Verifica della regolarità contributiva

1. Prima di procedere all'aggiudicazione di lavori di qualsiasi importo si procede alla verifica della regolarità contributiva e retributiva della ditta prescelta mediante acquisizione del D.U.R.C. o altra documentazione analoga secondo quanto previsto dall' art. 13 comma 3.
2. Prima del pagamento dell'ultima o unica fattura, si può provvede ad accertare la regolarità contributiva della ditta e di eventuali ditte subappaltatrici, riferita all'intera durata del contratto.
3. Nel caso di accertata irregolarità, ai sensi dei commi 2 o 3, della ditta aggiudicataria o delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché in caso di segnalazione, nel corso dell'appalto, da parte degli enti competenti di inadempienze riferite alle ditte stesse, ne è data comunicazione alla ditta interessata. Si procede altresì a rivalersi sulla cauzione definitiva o, in alternativa, procedendo alla sospensione dei pagamenti se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non è disposto sino al completo assolvimento degli obblighi da parte delle ditte inadempienti.
4. Il pagamento dell'ultima fattura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, se previsto, è altresì subordinato al rilascio da parte della ditta appaltatrice e, per suo tramite, da parte delle eventuali ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello

stesso D.P.R., attestante che “ i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo di esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti”.

Art. 20 **Contabilizzazione dei lavori**

1. Per i lavori eseguiti in economia è tenuta la contabilità ed è effettuato il certificato di regolare esecuzione secondo le disposizioni vigenti in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
2. Le fatture dei lavori non possono essere liquidate se non munite del visto del direttore lavori e, a fine lavori, della dichiarazione in merito alla regolare esecuzione degli stessi.

Art. 21 **Piani di sicurezza**

1. Quando, in rapporto alla tipologia dei lavori, è richiesto il piano di sicurezza previsto dalle vigenti disposizioni di settore, il medesimo è allegato al contratto di cottimo fiduciario.
2. In materia si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 494/1996.

Art. 22 **Elenco appaltatori**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente può, per il tramite del responsabile del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio, istituire l'elenco appaltatori del Comune nel quale verranno iscritte ditte selezionate e di interesse del Comune distinte per categorie di opere e lavori.
2. L'ufficio comunale competente in materia di appalti provvede alla formazione, tenuta, aggiornamento dell'elenco appaltatori;
3. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, l'accertamento dell'idoneità tecnico-economica, organizzativa e della moralità professionale delle ditte è operata sulla base delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione nel settore dei lavori pubblici;
4. L'iscrizione nell'elenco ha efficacia triennale con aggiornamento annuale;
5. Le ditte possono essere cancellate dall'albo, previa diffida scritta, su segnalazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio competente nei seguenti casi:
 - a) per ripetute inadempienze contrattuali;
 - b) per venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o per venir meno dei requisiti per stipulare contratti con la P.A.;
 - c) per aver reso dichiarazioni mendaci, in qualunque modo accertate dalla P.A.;
 - d) per accertata negligenza o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - e) perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
 - f) perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
 - g) per accertate inadempienze contributive, retributive, tributarie, previdenziali e assistenziali;

- h) per cessazione dell'attività;
 - i) a richiesta del soggetto medesimo.
6. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti articoli, sono individuate all'interno dell'elenco appaltatori del Comune nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione;
7. E' comunque fatta salva la facoltà, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, di fare ricorso, motivatamente, a ditte non comprese nell'elenco appaltatori purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente regolamento.

CAPO III Contratti e garanzie

Art. 23 Stipulazione del contratto

1. I contratti di importo non superiore a 30.000 euro, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata ovvero nelle altre forme indicate dall'art. 17 – quarto capoverso - del R.D. 18.11.1923 n. 2440.
2. I contratti di importo superiore a 30.000 euro e fino al limite di cui all'art. 2 sono stipulati mediante scrittura privata autenticata o in forma pubblica amministrativa e soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 24 Garanzie

1. Per gli interventi e lavori per i quali si procede mediante gara informale, con l' esclusione dunque dei casi in cui si procede con affidamento diretto ad una ditta specializzata individuata a cura del responsabile di settore, può essere richiesta la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara.
2. Le ditte affidatarie dei lavori in cottimo fiduciario sono tenute a costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, da prestare all'atto della stipula del contratto. Le modalità di costituzione e svincolo della cauzione definitiva sono disciplinate dalle disposizioni in materia di lavori pubblici in vigore al momento dell'affidamento dei lavori.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 25

Disposizioni transitorie

Per i procedimenti di esecuzione di lavori in economia in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, sino alla conclusione dei procedimenti, le norme vigenti a tale data.

Art. 26

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni previste in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.